



222/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80794 del
registro di segreteria proposto dal Sig. XX

(CF. omissis) nato a Roma il
omissis ed ivi residente, in Via omissis n. omissis
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Raimondo, ed
elettivamente domiciliata presso il di lui studio
sito in Roma alla Via Vigliena, 10;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21 rappresentato e difeso dall'Avv.
Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12;

per il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio "di ruolo e non di ruolo", con inquadramento del ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente ai diversi periodi indicati. Con vittoria di spese all'antistatario.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza istruttoria n.34/2026;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Massimo Lucantoni per delega per parte ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS, nessuno presente per il Ministero.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, attualmente in pensione dal 01.09.2024, aveva presentato al Ministero domanda ricostruzione della carriera, ma con il decreto di ricostruzione della carriera qui contestato aveva disconosciuto, sotto il profilo sia giuridico che economico, gran parte del servizio prestato e

comunque non venivano correttamente riconosciuti tutti i servizi prestati dal ricorrente dall'anno scolastico 1987/88 alla data di adozione del decreto di ricostruzione. Riferisce, in particolare, che a fronte dei 9 anni di servizio effettivamente prestati, il Ministero ne ha riconosciuti al ricorrente soltanto anni 7 anni 6 mesi ai fini giuridici ed economici.

Ritenendo sussistente il diritto alla corretta progressione di carriera, con conseguente adeguamento della retribuzione - ricostruzione della carriera, ha adito questo giudice al fine di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio "di ruolo e non di ruolo" quale docente sin dall'a.s. 1987/88 alla data del 01/09/1994 data di effettiva conferma e passaggio di ruolo. Ha chiesto altresì, previa revoca e /o disapplicazione del decreto dirigenziale del 26.03.2025 - n. 913, il pagamento, da parte dei convenuti, a titolo risarcitorio della somma di € 5.138,41 "quale differenza fra il trattamento economico corrisposto e quanto spettante al medesimo in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto

conto dell'intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo". In via subordinata, ha chiesto CTU al fine di determinare l'esatta ricostruzione di carriera.

2. L'INPS si è costituito, specificando, che la posizione assicurativa e i provvedimenti a fini pensionistici, sulla base dei quali è stata calcolata la pensione, per il ricorrente risultano da certificazioni dell'Ente datore di lavoro, unico tenutario della carriera lavorativa del pensionato. Ha sottolineato che i servizi riconosciuti a fini pensionistici sono esclusivamente quelli per i quali risulti il relativo versamento in INPS/Regime Generale (per i servizi pre-ruolo fino al 31.12.1987) e in Conto Entrata Tesoro e Cassa Dipendenti dello Stato dal 01.01.1988.

3. Non risulta costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito -MIM, che ha solo depositato il fascicolo amministrativo.

4. Con ordinanza n.34/2026, è stato chiesto alla parte ricorrente di specificare la domanda nei confronti di ciascuno dei convenuti -INPS e Ministero, non essendone chiarissimi i profili

risarcitori e pensionistici e quindi di indicare la situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela.

5. Con le note autorizzate, parte ricorrente ha specificato che la domanda attiene alla ricostruzione di carriera e delle fasce stipendiali a carico del Ministero con la connessa corresponsione di quanto spettante; la domanda nei confronti dell'INPS è meramente consequenziale, ritenendo che il riallineamento della carriera e delle fasce stipendiali produca necessariamente effetti anche sul trattamento pensionistico.

6. All'odierna udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti ribadendo le rispettive deduzioni.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione in esame, come specificata da parte ricorrente in riscontro ad approfondimento istruttorio, concerne la richiesta di riconoscimento di servizi pre-ruolo prestati, con correlata ricostruzione della carriera e delle fasce

stipendiali spettanti, con eventuali consequenziali riflessi sul trattamento pensionistico.

2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio nei termini di legge.

1. Al riguardo, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. Detta disciplina è stata ribadita dal Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) che ha espressamente previsto che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi, sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge (art. 18, comma 1, c.g.c.).

3. La giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis Sez.SU sent. 29284/2018) è consolidata nell'affermare che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese

le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale e quindi tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto misure e decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici, nonché, pure in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico. Nella fattispecie odierna, invece, come specificato nelle note autorizzate, l'oggetto della controversia è estraneo a tale ambito, riguardando la determinazione di fasce stipendiali e richieste risarcitorie connesse al rapporto di lavoro, che pure potrebbero avere -se riconosciute- un riflesso in termini pensionistici. Nella fattispecie odierna, è in contestazione il rapporto di lavoro nella misura dei servizi pre ruolo e delle fasce stipendiali, e quindi questo giudice non è competente in materia. Solo al riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale innanzi ad altro plesso giurisdizionale, potranno essere scrutinati i riflessi pensionistici o le pretese connesse, se negate dall'INPS, che ad oggi eroga il trattamento pensionistico sulla base della certificazione del datore di lavoro.

4. Le spese legali sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

5. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.06.2026 11:32:31
GMT+02:00